

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 5 marzo 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Banti, Emenenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Coronella, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Banti, Emenenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La

Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Annuncio di una proposta di legge.**

In data 4 marzo 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

GIUSEPPE GIANNI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul risanamento della zona industriale di Priolo » (3743).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PISICCHIO: « Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali » (3426) *Parere della II Commissione.*

*II Commissione (Giustizia):*

S. 885. — FINOCCHIARO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Misure contro la tratta di persone » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (1255-1584-B) *Parere delle Commissioni I, III, V, XI e XII;*

SODA ed altri: « Abrogazione dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di divieto di riammissione in magistratura » (3555) *Parere della I Commissione.*

*X Commissione (Attività produttive):*

CIMA ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto di produzione, importazione e vendita di pellicce sul territorio nazionale e la riconversione delle aziende del settore » (3545) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XI e XIII.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

PISICCHIO: « Istituzione della "Giornata del rifiuto della povertà" » (3548) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

*Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):*

DI GIOIA: « Istituzione di un itinerario storico-naturalistico nel territorio del subappennino Dauno » (3438) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio della pendenza di procedimenti penali riuniti nei confronti di un deputato cessato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 3 marzo 2003, Giancarlo Cito ha rappresentato alla

Presidenza — allegato la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali riuniti (tribunale di Taranto nn. 3532/96 - 1360/97 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

**Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 13 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MORMINO ed altri n. 9/3200-bis/135, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002 e BUR-TONE ed altri n. 9/3200-bis-B/15, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernenti lo stabilimento della Fiat di Termini Imerese.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

**Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno con lettere in data 28 febbraio 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei de-

creti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Tivoli (Roma), Ponza (Latina), Castellafuime (L'Aquila), Trani (Bari), Farra D'Alpago (Belluno), Vernante (Cuneo), Cislano (Milano), Magomadas (Nuoro), Torino di Sangro (Chieti), Ponte di Legno (Brescia), Giurdignano (Lecce), Villa Literno (Casserta), Nova Milanese (Milano), Lenola (Latina), Cosio Valtellino (Sondrio), Greci (Avellino), Magliano Romano (Roma), Calvizzano (Napoli), Cervara di Roma (Roma), Jerago con Orago (Varese), La-

glio (Como), Lambrugo (Como), San Giovanni Bianco (Bergamo), Formia (Latina) e Forio (Napoli).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1922 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2, RECANTE DIFFERIMENTO DI MISURE AGEVOLATIVE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE (APPROVATO DAL SENATO) (3650)**

**(A.C. 3650 — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di concorrere alla ripresa della domanda nel mercato automobilistico e di compensare l'aumento del prezzo internazionale del petrolio, le aliquote di accisa sulla benzina senza piombo indicate dall'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003, nelle misure ivi fissate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 470 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

**1. 10.** Benvenuto, Pinza, Pistone, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nigra, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Agevolazioni all'indotto dell'industria automobilistica in crisi). — 1. Al

comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2002, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana »

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e 25milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

**1. 03.** Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, a norma del

terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità di cui al comma 6.

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito.

4. Al personale dell'Automobile club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva il rapporto di impiego, si applicano le procedure di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. Agli atti di cui al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal

pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie eventualmente necessarie.

7. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

8. Chiunque circoli con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60 euro a 250 euro.

9. Chiunque abusivamente produca o distribuisca targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

10. Chi abbandoni il proprio veicolo e non rispetti l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di raccolta e vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienino, smontino o distruggano gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.

11. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 che omette di effettuare

l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui al comma 6.

12. Le disposizioni del presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data:

a) nel codice civile, nella rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro sesto le parole: « e agli autoveicoli » sono soppresse; il numero 3 dell'articolo 2683 è abrogato; al primo comma dell'articolo 2695, le parole: « , e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli » sono soppresse; al secondo comma dell'articolo 2810, le parole: « e gli autoveicoli » sono soppresse; il terzo comma dell'articolo 2810 è abrogato;

b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è abrogato ad eccezione dell'articolo 29;

c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; è abrogato

d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni è abrogato;

e) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono abrogati;

f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni sono abrogati.

13. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3, valutate in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

**1. 05.** Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

**(A.C. 3650 – Sezione 2)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3650 – Sezione 3)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e 1.10 Benvenuto e sugli articoli aggiuntivi 1.03 e 1.05 Gambini e 1.04 Quartiani, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

#### (A.C. 3650 – Sezione 4)

#### ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

##### ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 3650 – Sezione 5)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

*al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma »;

*al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta ».

**(A.C. 3650 – Sezione 6)****MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° ed il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica »;*

*al comma 1, secondo periodo, le parole: « 11,4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 12,2 milioni »;*

*al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma »;*

*al comma 2, le parole: « 11,4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 12,2 milioni »;*

*al comma 3, le parole: « a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 »;*

*al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di*

*entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta ».*

**(A.C. 3650 – Sezione 7)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica).*

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo:*

*a) sostituire le parole: 31,9 milioni di euro con le seguenti: 65 milioni di euro;*

*b) sostituire le parole: 12,2 milioni di euro con le seguenti: 23 milioni di euro;*

*sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

*2. All'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».*

**1. 1. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.**

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: « 31 dicem-*

bre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2003. »

- 1. 2.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nonché limitatamente fino a: in ogni caso, non con le seguenti: per gli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° e il 12 gennaio 2003.*

- 1. 3.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005,*

- 1. 4.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ; per questi ultimi fino alla fine del periodo.*

- 1. 5.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

- 1. 6.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.*

- 1. 7.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. All'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

- 1. 8.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002,*

- 1. 9.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Grandi, Nigra, Santagata.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di concorrere alla ripresa della domanda nel mercato automobilistico e di compensare l'aumento del prezzo internazionale del petrolio, le aliquote di accisa sulla benzina senza piombo indicate dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003, nelle misure ivi fissate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 470 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

- 1. 10.** Benvenuto, Pinza, Pistone, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nigra, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*ART. 1-bis. (Esenzione dalla tassa automobilistica per gli autoveicoli usati). — 1.* Non è dovuta la tassa automobilistica per gli anni 2003 e 2004 negli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dal 30 giugno 2003 ed entro il 31 dicembre 2004, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva n. 91/441 CEE, e

successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive europee sull'inquinamento di cui al comma 1, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo ai suddetti centri. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.

3. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 2. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria

unica, sono contabilizzati nel titolo I « Entrate tributarie » dei rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

4. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 38,5 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 77 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

**1. 01.** Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** *(Soppressione dell'imposta provinciale di trascrizione per autoveicoli usati).* — 1. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppressa in misura pari al 25 per cento per l'anno 2003, in misura pari al 50 per cento per l'anno 2004 e in misura pari al 100 per cento per l'anno 2005 negli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino al 31 dicembre 2005, l'ACI, entro il 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, per provincia, l'ammontare delle minori entrate relative alla imposta provinciale di trascrizione, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province. Il Ministero dell'economia e delle finanze

provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, detti versamenti sono contabilizzati dalle province nel titolo I « entrate tributarie » del bilancio.

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 39,5 milioni di euro per l'anno 2003, in 79 milioni di euro per l'anno 2004 e 158 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n.342.

**1. 02.** Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** *(Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica).* — 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° giugno 2003 e il 31 dicembre 2004, relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'auto-vettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la

fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

6. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 5, pari a 16,25 milioni di euro per l'anno 2003, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

**1. 04.** Quartiani, Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Ruggeri, Ruggia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis. (Agevolazioni all'indotto dell'industria automobilistica in crisi).** — 1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2002, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana »

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

**1. 03.** Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis. (Modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).** — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, a norma del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità di cui al comma 6.

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito.

4. Al personale dell'Automobile club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva il rapporto di impiego, si applicano le procedure di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. Agli atti di cui al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie eventualmente necessarie.

7. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

8. Chiunque circoli con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60 euro a 250 euro.

9. Chiunque abusivamente produca o distribuisca targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da 300 euro a 1.200 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

10. Chi abbandoni il proprio veicolo e non rispetti l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di raccolta e vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienino, smontino o distruggano gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.

11. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui al comma 6.

12. Le disposizioni del presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data:

a) nel codice civile, nella rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro sesto le parole: « e gli autoveicoli » sono soppresse; il numero 3 dell'articolo 2683 è abrogato; al primo comma dell'articolo 2695, le parole: « , e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli » sono soppresse; al secondo comma dell'articolo 2810, le parole: « e gli autoveicoli » sono soppresse; il terzo comma dell'articolo 2810 è abrogato;

b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19

febbraio 1928, n. 510, è abrogato ad eccezione dell'articolo 29;

c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; è abrogato

d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni è abrogato;

e) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono abrogati;

f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni sono abrogati.

13. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3, valutate in 55 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

**1. 05.** Gambini, Nigra, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

#### (A.C. 3650 – Sezione 8)

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3650, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gen-

naio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche;

evidenziato come l'incremento del prezzo del petrolio sui mercati internazionali rischi di determinare ulteriori aumenti del tasso di inflazione, rappresentando un ostacolo alla ripresa dell'economia italiana nel suo complesso;

impegna il Governo

a valutare gli effetti di detto incremento sull'economia nazionale, adottando ogni eventuale iniziativa atta a compensare l'aumento del prezzo internazionale del petrolio, riducendo l'incidenza della componente fiscale sul prezzo finale della benzina e del gasolio per autotrazione, eventualmente anche attraverso l'applicazione di aliquote di accisa ridotte sui prodotti petroliferi.

9/3650/1 (Testo modificato nel corso della seduta). Grandi, Lettieri, Benvenuto.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3650, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche;

rilevato come la proroga al 31 marzo 2003 non appaia sufficiente a portare un concreto sostegno alla domanda del mercato automobilistico;

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di prorogare ulteriormente, almeno fino al 30 giugno 2003, l'applicazione delle misure agevolative prorogate dal decreto-legge in discussione.

9/3650/2 (Testo modificato nel corso della seduta). Benvenuto, Lettieri.